

Addì 25 febbraio 2025, alle ore 20,30, presso la sede sociale dell'ASSOCIAZIONE CULTURALE LAMEZIA, già associazione Cultura e Tradizioni di Calabria, sita in Lamezia Terme via Duca D'Aosta, 23, si sono riuniti, giuste convocazioni, i signori soci Vescio Orlando, Vescio Marco, Ammendola Antonia, Vescio Chiara e Adamo Angela, per discutere e deliberare del seguente o.d.g.:

- 1) Modifica denominazione associazione;
- 2) modifica statuto sociale con procedura semplificata ai sensi dell'art. 101, c. 2 Codice del Terzo Settore, D.Lgs 117/2017;
- 3) varie ed eventuali.

Assume la presidenza il signor Vescio Orlando il quale chiama a fungere da segretario la signora Adamo Angela.

Si passa alla trattazione del punto 1) dell' odg; il Presidente propone all'assemblea di modificare la denominazione dell'assemblea in ASSOCIAZIONE CULTURALE MOUSIKE' (mousikè quale termine dell'antica Grecia) dal momento che la genericità dell'attuale denominazione non si identifica e non rispecchia quelle che sono le reali attività esercitate, ossia musica, danza e teatro.

Si passa alla discussione del secondo punto dell'odg; il Presidente comunica all'assemblea la necessità di modificare lo Statuto sociale per renderlo aderente a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017). Passa, quindi, alla lettura, articolo per articolo, della proposta di modifica dello statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione in essere. La denominazione dell'associazione ed il relativo logo sarà Associazione Culturale Mousikè; essa sarà integrata automaticamente con l'acronimo APS successivamente all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS); a seguito della predetta iscrizione l'associazione assumerà automaticamente la denominazione ASSOCIAZIONE CULTURALE MOUSIKE' APS.

Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo sarà di 5 membri.

Tutto ciò premesso, a discussione ultimata, con voto unanime, l'assemblea delibera di approvare:

- in relazione al punto 1 dell'odg, la modifica della denominazione in ASSOCIAZIONE CULTURALE MOUSIKE';
- in relazione al punto 2 dell'odg, il nuovo Statuto Sociale, che viene allegato al presente verbale e ne forma parte integrante, con interazione dell'acronimo APS (associazione di promozione sociale) nella denominazione sociale, ai sensi dell'art. 35. c. 5, CTS, che diventerà "Associazione Culturale Mousikè APS" una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Associazioni di Promozione Sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il Presidente e la Segretaria vengono incaricati della sottoscrizione del presente verbale e dell'allegato Statuto.

Il Presidente, inoltre, viene incaricato di compiere tutte le operazioni necessarie per la registrazione delle modifiche deliberate.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 23,15 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

La segretaria

REGISTRATO ALAMEZIA 25 FEB 2025

il Presidente

Adamo Angela

N 83 SERIE 3

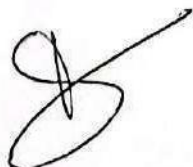
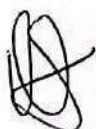
DUECENTO / 100 (1530)

Il Funzionario
Vanja Pappalardo

STATUTO SOCIALE ADEGUATO alle NORMATIVE obbligatorie PREVISTE dal D.LGS n. 117/2017.

Art. 1 – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE - SEDE - CARATTERE: E' costituita un'Associazione non riconosciuta ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS), senza fine di lucro, denominata: **ASSOCIAZIONE CULTURALE MOUSIKE' APS** (da ora innanzi ASSOCIAZIONE) sodalizio senza finalità di lucro avente sede legale ed operativa principale in Lamezia Terme alla via Duca D'Aosta, 23. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative nell'ambito della stessa provincia e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale nell'ambito dello steso comune o di comuni limitrofi. Potrà, inoltre, istituire sedi operative nei luoghi e nelle località ritenute più idonee allo svolgimento delle attività istituzionali. La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Associazioni di Promozione Sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, nelle more della sua istituzione, in registri considerati equivalenti, sarà integrata automaticamente con l'acronimo "APS" e diventerà "**Associazione Culturale Mousikè APS**". L'associazione, che si occupa principalmente della divulgazione e promozione della cultura musicale, è anche un Ente del Terzo Settore (ETS), circolo di cultura cinematografica ai sensi dell'art. 2 del DM 341/2017, e centro di vita associativa autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e apolitico; ha durata illimitata, non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Condividendone le finalità, l'associazione potrà aderire a reti associative e nazionali.

ART. 2 OGGETTO – L' ASSOCIAZIONE ha lo scopo di rispondere alle istanze democratiche provenienti da tutto il territorio nazionale; è centro permanente di vita associativa, gestisce, promuove e divulga le arti e l'artigianato artistico nelle diverse forme possibili, favorisce lo scambio di conoscenze nell'ambito del mondo delle arti e in particolare lo sviluppo dei rapporti con le culture europee ed extraeuropee. L'Associazione intenderà porre attenzione alla cultura dell'Europa e del Mediterraneo, alle minoranze etniche presenti sul territorio nonché alle Comunità Calabresi all'estero anche con iniziative d'intesa con organismi regionali, nazionali e comunitari.



L'Associazione favorirà ogni iniziativa atta alla promozione e alla divulgazione delle arti e in particolare della musica, della moda, dell'artigianato artistico e dell'editoria (popolare musicale) attraverso l'organizzazione di corsi di base, di qualificazione, di formazione e di aggiornamento.

Favorirà la riscoperta, la valorizzazione e la diffusione, anche attraverso lo sviluppo di attività multimediali, del patrimonio culturale-artistico, artigianale, religioso ed etnico della Calabria, inserendolo in un contesto di relazioni e scambi con ogni forma di cultura regionale, nazionale ed internazionale ciò con il fine di creare opportunità occupazionali qualificate sviluppando forme imprenditoriali legate alla valorizzazione del patrimonio culturale, alla creazione, gestione ed erogazione di servizi aggiuntivi legati anche all'offerta turistica.

Per il raggiungimento degli scopi l'associazione ricercherà ogni forma di collaborazione con il mondo della scuola di ogni ordine e grado attraverso la predisposizione e gestione di progetti d'intesa con le altre associazioni, enti ed organismi.

Tra le attività inerenti alla musica particolare importanza rivestirà la formazione di gruppi musicali. L'Associazione potrà sviluppare studi e ricerche nell'ambito degli scopi sociali, diffondendoli con ogni mezzo.

Potrà organizzare convegni, seminari, concorsi, concerti, corsi, rassegne e manifestazioni, per il raggiungimento degli scopi sociali e potrà chiedere contributi a privati, a enti pubblici e all'Unione Europea.

Si rivolgerà, con uno sguardo importante, verso il settore degli anziani e quindi della terza età, proponendosi di creare servizi atti a migliorare le condizioni di vita spesso fatte di situazioni non proprio ottimali, questo attraverso anche l'organizzazione di attività musicali e socio turistico-ricreative e quant'altro può servire a raggiungere tale scopo

L'Associazione potrà altresì esercitare attività diverse da quelle principali a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali.

L'associazione potrà organizzare ed esercitare a tal proposito, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- servizi e strutture per lo svolgimento delle attività del tempo libero, quali bar interno, spaccio, punti di ristoro, somministrazione di alimenti e bevande preconfezionati, precotti e similari, intrattenimento musicale;
- Organizzare progetti tesi alla valorizzazione del territorio attraverso la musica;
- Organizzare, a favore dei propri soci e/o tesserati, viaggi e turismo sociale di tipo e finalità musicale.

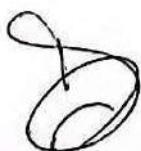
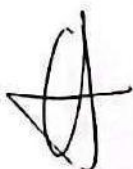


- Editare e diffondere riviste, opuscoli, prontuari e comunque ogni pubblicazione connessa all'attività istituzionale e lo svolgimento di attività di ricerca, documentazione e sperimentazione concernente la musica;
- Affiliarsi, a livello regionale e/o nazionale, per la promozione dell'associazionismo finalizzato alla valorizzazione, anche attraverso le varie forme di spettacolo, della cultura come bene comune.

ART. 3 – DURATA: L'Associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento deliberato secondo le norme previste dal presente Statuto.

Art. 4 – SOCI: Il numero dei soci è illimitato. Possono essere ammessi a divenire Soci dell'Associazione tutte le persone fisiche, di ambo i sessi, interessate all'attività svolta dalla stessa. Essi sono tenuti al pagamento di una quota di ammissione, se espressamente stabilita dal Consiglio Direttivo, e comunque di una quota associativa annuale la cui entità e modalità di pagamento viene determinata annualmente dal Consiglio Direttivo. **Le quote sociali di ammissione ed associative sono intrasmissibili (se non mortis causa) e non sono rivalutabili.** I Soci si distinguono in:

- **Soci FONDATORI;** sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- **Soci ORDINARI;** sono coloro che abbiano richiesto di far parte dell'Associazione per svolgere un'attività contemplata negli scopi del presente Statuto e la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio Direttivo. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo che deve esaminare le domande degli aspiranti nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data in cui sono state presentate. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro dei soci. Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 gg, motivare le delibere di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 gg dalla comunicazione della delibera di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. I giovani di età inferiore agli anni diciotto presentano domanda di ammissione completa di consenso scritto degli esercenti la potestà genitoriale. **Tanto i Soci Fondatori quanto i Soci Ordinari hanno medesimi diritti e obblighi. E' esclusa per tutti i Soci la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.**



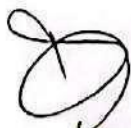
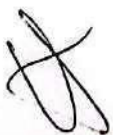
ART. 5 - DOMANDA DI AMMISSIONE E DI RINNOVO : La domanda di ammissione da parte di un aspirante socio, nella quale ne devono essere indicate le generalità complete, il codice fiscale, nonché l'accettazione integrale ed incondizionata dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e dei Regolamenti interni dell'Associazione, dovrà essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo il quale si pronuncerà inappellabilmente entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione della stessa. Gli aspiranti associati mediante la sottoscrizione della domanda di ammissione **accettano le forme assicurative adottate dall'Associazione** (attraverso le Istituzioni cui la stessa è affiliata) contro gli infortuni personali degli stessi soci che dovessero verificarsi durante lo svolgimento delle attività sportive alle quali i soci aderiscono spontaneamente.

ART. 5.1 – GLI OBBLIGHI DEI SOCI: I soci sono tenuti all'osservanza degli obblighi derivanti da quanto disposto dal presente Statuto, dai Regolamenti interni nonché dalle delibere approvate.

ART. 5.2 – DIRITTI DEI SOCI: Tutti gli associati, purchè in regola con il pagamento delle quote e contributi sociali ove previsti, hanno diritto di partecipare alla vita associativa, alle manifestazioni promosse dall'Associazione e a frequentare i locali dell'Associazione medesima. **Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto di Voto (secondo il principio del voto singolo) ed il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione.** In rappresentanza del minorenni **vota l'esercente la potestà genitoriale.** Al socio nessuna remunerazione è dovuta per l'eventuale opera prestata a favore dell'Associazione, eccetto Rimborsi Spesa (a piè di lista) per spese documentate affrontate in occasione di trasferte effettuate in rappresentanza dell'Associazione stessa.

Art. 5.3 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO: La qualifica di Socio si perde per:

- **DECESSO** del socio stesso;
- **RECESSO** per volontà del Socio che presenti le proprie dimissioni al Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata o consegnata a mano o via email e nel rispetto della normativa prevista dal Regolamento interno; la perdita di qualifica, per recesso, non è subordinata ad una delibera scritta del Consiglio Direttivo ma opera automaticamente; copia dell'istanza di recesso dev'essere conservata agli atti dell'associazione il recesso va in ogni caso indicato nel libro dei soci
- **MOROSITA'** relativa alla quota associativa annuale: il socio che nel termine di trenta giorni dalla data di scadenza del rinnovo della quota associativa annuale non provvede al versamento della



quota stessa perde automaticamente la qualifica di socio ed è escluso dall'associazione previa delibera del Consiglio direttivo, trascritta nel libro dei soci e comunicata all'interessato attraverso mezzo congruo quale Email;

- **ESCLUSIONE** L'esclusione si configura altresì nel momento in cui il Socio attui un comportamento in contrasto con le finalità e gli scopi cui l'Associazione si ispira, non collabori per il raggiungimento delle finalità con gli altri Associati, vengano a mancare la capacità di agire o di intendere e di volere e, in ogni caso, quando il Socio arrechi danni morali o materiali all'Associazione. L'esclusione viene dichiarata previa delibera del Consiglio direttivo, trascritta nel libro dei soci e comunicata all'interessato attraverso mezzo congruo quale Email.

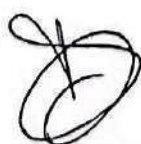
ART. 5.4 – SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO: l'Associazione potrà avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, di VOLONTARI che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. I rimborsi di cui al presente comma e al comma 2 non concorrono a formare il reddito del percipiente. I volontari sono assicurati per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo le disposizioni di cui all'art. 18 del CTS.

Art. 6 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA: I Soci, aderendo all'Associazione ed accettando lo Statuto ed i regolamenti dell'Associazione, si impegnano a non adire ad altre autorità che non sia quella di un Collegio arbitrale composto da tre Arbitri, come di seguito specificato nel presente statuto all'articolo 15.

Art. 7 – ORGANI ASSOCIATIVI: Organi dell'Associazione sono:

- 1) l'ASSEMBLEA DEI SOCI organo sovrano;
- 2) IL CONSIGLIO DIRETTIVO;
- 3) IL PRESIDENTE;
- 4) Il vice PRESIDENTE



5) l'organo di controllo se istituito volontariamente o, nel caso in cui sia obbligatorio, ai sensi dei commi 2 e 4 dell'art. 30 del D. Lgs n. 117 del 03/07/2017.

Art. 8 – L'ASSEMBLEA DEI SOCI: è l'organo sovrano dell'associazione.

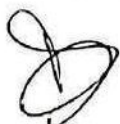
- ✓ Essa è indetta in via ordinaria in 1° e in 2° convocazione mediante avviso affisso nella bacheca sociale, nonché invio all'indirizzo email (risultante nel libro degli associati) oppure attraverso avviso via whatsapp (all'utenza telefonica risultante nel libro degli associati) di ciascun socio avente diritto di voto, almeno **quindici giorni prima della riunione stessa. Tra la prima e la seconda convocazione dovranno passare almeno 24 ore.**
- ✓ L'assemblea dei soci straordinaria è indetta, sempre secondo le stesse modalità, **almeno quindici giorni prima della riunione stessa.** Essa può essere richiesta da almeno un quarto degli associati, dal consiglio direttivo con maggioranza di due terzi dei componenti oppure anche soltanto dal Presidente. I richiedenti dovranno presentare richiesta scritta al Presidente dell'associazione indicando l'ordine del giorno proposto e, se sussistono i presupposti a termini statutari, il Presidente dovrà convocare l'Assemblea Straordinaria entro i 30 giorni successivi. **Tra la prima e la seconda convocazione dovranno passare almeno 24 ore.**

L'avviso di convocazione, sia dell'assemblea ordinaria che di quella straordinaria, deve riportare il giorno, l'ora e il luogo dell'assemblea e gli argomenti posti all'ordine del giorno non potendosi deliberare su argomenti ulteriori rispetto a quelli previsti nello stesso ordine del giorno.

Art. 8.1 – RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI - L'Assemblea ordinaria NON ELETTIVA si riunisce dal vivo o (qualora fosse necessario a causa delle situazioni contingenti o per normative vigenti) con modalità on line che permettano l'identificabilità ed il voto segreto (qualora fosse richiesto):

- Almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno precedente, su convocazione del Consiglio Direttivo, per discutere e deliberare: sulla relazione annuale del Presidente dell'Associazione; sull'attività svolta nell'annata precedente; sul Rendiconto economico - finanziario dell'anno precedente;
- essa si riunisce altresì entro la chiusura dell'anno per discutere e deliberare sul rendiconto economico finanziario preventivo dell'anno successivo.

L'Assemblea ordinaria ELETTIVA, dal vivo o (qualora fosse necessario a causa delle situazioni contingenti o per normative vigenti) con modalità on line che permettano l'identificabilità ed il voto



segreto (qualora fosse richiesto) ogni 4 anni per eleggere il PRESIDENTE, i MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, eventuali altri organi sociali.

L'Assemblea straordinaria si riunisce ogni qualvolta sia necessario a causa di eventi di natura straordinaria oppure nei casi di modifica dello Statuto o di Scioglimento dell'Associazione.

Art. 8.2 – DIRITTO DI VOTO NELLE ASSEMBLEE: Ogni Socio nelle Assemblee ordinarie e straordinarie ha diritto ad un solo voto secondo il principio del voto singolo previsto dall'art. 2532 C.C.. Possono intervenire nell'Assemblea e partecipare alle deliberazioni tutti coloro che siano Soci da almeno 3 mesi, che siano maggiorenni, in regola con i pagamenti delle quote associative e che non siano soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. **In rappresentanza del minorenne vota l'esercente la potestà genitoriale.** Un Socio con diritto di voto anche se membro del Consiglio Direttivo, può rappresentare un solo altro socio che goda dello stesso diritto, salvo che per l'approvazione di bilanci e rendiconti e per le deliberazioni in merito a responsabilità dei Consiglieri. In queste ultime due circostanze infatti è esclusa per qualsiasi Socio la possibilità di rappresentarne un altro. Il voto non può essere espresso per corrispondenza o altro mezzo equipollente.

Art. 8.3 – ASSEMBLEE ORDINARIE E STRAORDINARIE IN 1° E 2° CONVOCAZIONE:

Le Assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno di coloro che hanno diritto al voto. In seconda convocazione s'intenderanno validamente costituite qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto.

Le Assemblee straordinarie s'intendono validamente costituite in prima convocazione solo se sono presenti almeno DUE TERZI dei Soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione solo con la presenza di almeno la UN TERZO dei Soci aventi diritto a voto.

Le deliberazioni, sia nel caso delle Assemblee Ordinarie che di quelle Straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, dovranno essere prese con il voto favorevole della metà più uno dei presenti. Per le deliberazioni relative a persone si deve adottare lo scrutinio segreto. Per le altre, il sistema di votazione sarà stabilito in via preliminare dal Presidente dell'Assemblea.

L'Assemblea, solitamente, è presieduta da un Presidente dell'Assemblea che normalmente è il Presidente dell'Associazione o, in mancanza, dal Vice Presidente. In assenza di entrambi, o comunque in alternativa, l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

L'Assemblea medesima elegge altresì un Segretario dell'Assemblea che redige il verbale che dovrà



essere sottoscritto dallo stesso, dal Presidente dell'Assemblea.

Art. 8.4 - POTERI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA - L'Assemblea in sede ordinaria:

- ✓ Nomina il Presidente il vice Presidente ed il Segretario dell'Assemblea;
- ✓ Nomina e revoca gli organi sociali, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- ✓ Delibera:
 - Sulla Relazione annuale del Presidente circa l'attività svolta dall'Associazione nell'esercizio precedente;
 - Sull'approvazione del Rendiconto economico - finanziario predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - Sulla approvazione delle quote di ammissione dei nuovi Soci e su quelle associative annuali preventivamente determinate dal Consiglio Direttivo;
 - Sulla determinazione della misura e delle modalità di riscossione di eventuali contributi associativi straordinari dovuti dagli Associati;
 - Sui criteri ai quali l'Associazione dovrà ispirare la propria attività;
 - Sull'approvazione del Bilancio Preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - Sulle modalità per l'elezione del Presidente dell'Associazione e dei membri del Consiglio Direttivo e sulla proposta di scioglimento dello stesso, nonché sui regolamenti interni;
 - Sulla determinazione del numero dei componenti il Consiglio Direttivo riunendosi almeno quindici giorni prima della convocazione elettiva;
 - Su qualsiasi altro argomento posto all'Ordine del Giorno.

Art. 8.5 - POTERI DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA: L'Assemblea in sede straordinaria delibera:

- ✓ Sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;
- ✓ Sullo scioglimento, la fusione, la scissione e la trasformazione dell'Associazione;
- ✓ Ogni qualvolta sia necessario a causa di eventi di natura straordinaria.

Art. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO: Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di cinque, compreso il Presidente, eletti tra i Soci e le persone indicate dagli enti giuridici soci, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo nel suo seno elegge il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo sono eletti direttamente dall'Assemblea dei Soci attraverso due



distinte votazioni. La composizione del Consiglio Direttivo, per quanto riguarda la tipologia delle cariche interne, potrà essere adeguata senza particolari formalità alle esigenze dettate da necessità operative della Associazione stessa. Vigè il principio della eleggibilità libera degli organi amministrativi dell'Associazione. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative. I membri del Consiglio Direttivo esplicano il loro ufficio a titolo gratuito. Di conseguenza ai componenti il Consiglio Direttivo non è normalmente dovuto alcun compenso per l'attività inerente il mandato Istituzionale. Lo stesso Consiglio, tuttavia, potrà deliberare l'erogazione di RIMBORSI SPESE (esclusivamente per spese di VIAGGIO, VITTO, ALLOGGIO, fuori dal comune di residenza del percipiente), nonché la corresponsione a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali che devono essere proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

La qualità di Consigliere può cessare per scadenza del mandato, decesso, dimissioni, assenza ingiustificata per 4 (quattro) volte consecutive dalle riunioni del Consiglio Direttivo, o per gravi fatti od omissioni commesse nell'espletamento delle proprie funzioni. La perdita della qualità di Consigliere dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo stesso l'interessato non avrà diritto al voto. Per la validità della delibera occorrerà il voto favorevole della metà più uno dei presenti. Le dimissioni devono essere comunicate al Consiglio Direttivo all'attenzione del suo Presidente a mezzo raccomandata. Nel caso in cui durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri, i rimanenti dovranno incaricare di ricoprire la carica il primo dei non eletti nell'ultima Assemblea elettiva oppure, in caso di impossibilità, provvederanno alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti. Nell'eventualità di dimissioni contemporanee della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, quest'ultimo s'intenderà decaduto insieme con il Presidente ed occorrerà procedere tempestivamente a nuove elezioni

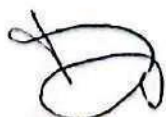
Art. 9.1 – I POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO: Il Consiglio Direttivo ha i seguenti poteri:

- a) Attua le decisioni dell'Assemblea dei Soci, adotta deliberazioni, delibera, sottopone al voto della Assemblea e manifesta pareri su tutti i problemi che interessano l'Associazione;
- b) Redige i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci;
- c) Delibera sulle domande di ammissione dei Soci;
- d) Adotta provvedimenti disciplinari;



- e) Determina annualmente l'entità e la modalità di riscossione delle quote di ammissione, associative e propone eventuali ulteriori contributi straordinari a carico dei soci da sottoporre all'esame e alla delibera assembleare;
- f) Stabilisce le quote di partecipazione alle diverse attività sociali;
- g) Provvede, previa ratifica dell'Assemblea, alla nomina e designazione di propri rappresentanti, nell'ambito di Enti ed Organi di qualsiasi natura economica, giuridica, sindacale, in cui tale rappresentanza sia richiesta o consentita;
- h) Costituisce eventuali Commissioni tecniche;
- i) Redige i Rendiconti economici e finanziari consuntivi e gli eventuali Bilanci preventivi;
- j) Fissa le date delle Assemblee ordinarie dei Soci e convoca l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dai Soci stessi;
- k) Delibererà in merito all'utilizzo, nonché all'eventuale entità di emolumenti nonché di rimborsi spesa documentati a favore di:
 - ✓ Volontari, per come intesi ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs 36/2021;
 - ✓ Lavoratori nella forma di rapporto di lavoro subordinato o di rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile.
 - ✓ Prestatori di lavoro occasionale, secondo il regime ordinario.

Art. 9.2 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO: Si riunisce su convocazione scritta del Presidente contenente gli argomenti all'O.d.G. da affiggere nella bacheca della sede sociale e da inviare via email (all'email risultante sul libro degli associati) agli interessati **almeno 5 giorni prima** della data fissata per l'adunanza od anche senza formalità (nel caso tutti i componenti siano d'accordo), tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno uno dei membri per discutere e deliberare su tutte le questioni connesse con l'attività sportiva, nonché con la gestione amministrativa dell'Associazione e su quant'altro stabilito per Statuto. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio è presieduto dal suo Presidente, in mancanza dal Vice-Presidente; in assenza di entrambi il Consiglio nomina un presidente per l'adunanza. Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio Direttivo è responsabile nei confronti dell'Assemblea dei Soci della questione sportiva dell'Associazione. **Le deliberazioni relative a**



persone sono prese a scrutinio segreto. Non è ammessa delega in sede di riunione del Consiglio Direttivo.

Art. 10 – IL PRESIDENTE: Rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed ha la firma legale; in virtù di ciò è investito di ogni potere relativamente alla gestione ordinaria dell'Associazione, ivi compreso quello di poter stipulare contratti di qualsiasi natura e genere, intrattenere i rapporti con Enti, Società, Istituti pubblici e privati, procedere ad acquisti di beni mobili ed immobili. In quest'ultimo caso è però necessaria la delibera del Consiglio Direttivo. Nella eventualità di sue dimissioni, impedimento, definitivo e per qualsivoglia motivo, a svolgere le sue mansioni, di dimissioni o decadenza dell'intero Consiglio Direttivo, il Presidente rimane in carica per l'esclusiva gestione ordinaria dell'Associazione fino all'Assemblea ordinaria dei Soci convocata tempestivamente per procedere all'elezione dei nuovi componenti gli Organi associativi.

Art. 11 – IL VICE-PRESIDENTE: E' l'immediato collaboratore del Presidente; in caso di motivata assenza o impedimento temporaneo del Presidente ne svolge le mansioni. A questi, per particolari compiti istituzionali, il Presidente può rilasciare delega.

Art. 12 – IL SEGRETARIO ed il TESORIERE: il segretario ha in consegna i libri delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee dei soci e ne redige i verbali, attende alla corrispondenza e cura la tenuta del libro dei Soci; il tesoriere predispone gli schemi di bilancio da sottoporre al Consiglio Direttivo per l'approvazione, provvede alla tenuta dei registri e della contabilità e alla ordinata conservazione di tutta la documentazione contabile dell'associazione, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 13 – PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE: L'Associazione destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- ✓ dalle quote sociali (di adesione, periodiche, corrispettivi specifici per servizi in diretta attuazione degli scopi statutari);
- ✓ dai contributi volontari (erogazioni liberali, donazioni, lasciti) di soci oppure di terzi;
- ✓ dai contributi ottenuti da enti pubblici per il raggiungimento delle finalità statutarie o per

specifici progetti nell'ambito delle stesse finalità;

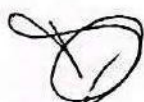
- ✓ dai crediti verso i Soci ed in generale verso i terzi;
- ✓ dagli eventuali beni immobili, immobilizzazioni immateriali e finanziarie;
- ✓ dalle attrezzature acquistate per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- ✓ da disponibilità liquide;
- ✓ da eventuali utili o avanzi di gestione;
- ✓ da donazioni e lasciti testamentari;
- ✓ rimborsi derivanti da convenzioni; entrate derivanti da attività diverse di cui all'art. 6 del CTS;
- ✓ rendite di beni mobili ed immobili pervenute all'associazione a qualsiasi titolo.

La gestione del Patrimonio e dei mezzi finanziari destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale avviene con esclusione di qualsiasi scopo di lucro. E' fatto divieto di distribuire, durante la vita dell'associazione, tra i soci, UTILI o AVANZI di GESTIONE né in modo diretto né indiretto: si applica, a tal proposito, l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 112.

Art. 14 – BENI IMMOBILI, MOBILI E ALTRI BENI: L'associazione può possedere e/o acquistare beni immobili, mobili registrati e non come pure detenere beni di proprietà dei soci in comodato d'uso, oppure di terzi, sia in comodato d'uso che in affitto.

Art. 15 – RESPONSABILITA' DELL'ASSOCIAZIONE: L'associazione, in prima istanza è fatta salva la responsabilità personale dei componenti il Consiglio Direttivo e dei soci se ed in quanto prevista dalla legge, risponde con i propri beni e proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. L'associazione può sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'ente stesso.

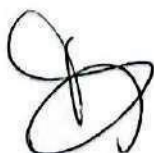
Art. 16 - ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO: Gli esercizi sociali hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il Rendiconto economico e finanziario consuntivo che deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale (30 aprile anno successivo). Il progetto di Rendiconto resta depositato presso la sede dell'Associazione, consultabile da parte di tutti i Soci, nei 15 giorni precedenti l'Assemblea, secondo gli orari di apertura della Segreteria della



Associazione. Allo stesso modo, il Rendiconto approvato resterà depositato presso la sede dell'Associazione e sarà sempre consultabile da parte di tutti Soci, secondo gli orari di apertura della Segreteria. Il risultato positivo di gestione, eventualmente riveniente dalla gestione associativa, verrà obbligatoriamente destinato allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio;

E' prevista in modo categorico l'assenza di fini di lucro per cui l'Associazione si impegna a destinare eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio. Ai fini di cui sopra è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 secondo cui "si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del D.Lgs 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);
- c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;

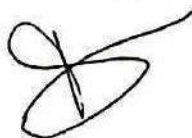
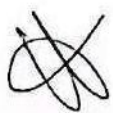


e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze").

Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini stabiliti dall'art. 13 del CTS deve essere depositato a cura del Consiglio Direttivo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 17 – CONTROVERSIE COLLEGIO ARBITRALE: Eventuali controversie in merito a problematiche associative e statutarie sorte tra i Soci e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi saranno sottoposte alla competenza di un Collegio arbitrale composto di tre arbitri: i primi due nominati direttamente da ognuna delle parti ed il terzo dai primi due, ed avente quest'ultimo funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale. Qualora i primi due arbitri non si accordino sul terzo nominativo, verrà nominato Presidente del Collegio, il Presidente del Tribunale in cui avrà a quel tempo sede l'Associazione. Detto Collegio rimarrà in carica fino alla risoluzione della controversia. Il loro lodo sarà inappellabile. Essi agiranno quali arbitri ai sensi dell'art.810 e segg. del C.p.c. e le loro decisioni potranno essere dichiarate esecutive secondo quanto previsto dall'art.825 del C.p.c.

Art. 18 – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE: Lo scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, è deliberato dall'Assemblea dei Soci convocata in seduta straordinaria. La richiesta di indire l'Assemblea straordinaria che disponga lo scioglimento deve essere presentata da almeno i due terzi dei Soci aventi diritto al voto. In Prima convocazione, ai fini della corretta composizione dell'assemblea stessa, occorrerà la presenza di almeno i due terzi dei Soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione solo con la presenza di almeno LA META' dei Soci aventi diritto a voto. Sia in prima che in seconda convocazione lo scioglimento deve essere approvato da almeno i metà più uno dei soci presenti ed esprimenti il solo voto personale, con possibilità di portare una sola ulteriore delega. Il patrimonio residuo verrà devoluto ad Enti o Associazioni che perseguano gli stessi scopi dell'Associazione. Lo scioglimento può essere deliberato anche dal consiglio direttivo nel caso di rinnovo delle cariche sociali, qualora, convocata l'assemblea ordinaria elettiva nelle modalità previste dal presente statuto nessun socio manifesti la volontà di candidarsi; in tal caso il Consiglio Direttivo uscente è obbligato a deliberare lo scioglimento dell'Associazione. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo



dell'Ufficio territoriale del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del terzo settore.

Art. 19 - NORME APPLICABILI: Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni in materia dettate dal Codice Civile.

Luogo e data *****

LETO CONFERMATO SOTTOSCRITTO

Il Presidente dell'Assemblea

Marco Tesoro

Il Segretario dell'Assemblea

Adamo D'Amico

